

**DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2017
671/2017/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ OFFERTI DALLA
SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 448/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 499/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 499/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 520/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 555/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 226/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIRG);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) come da ultimo approvato;

- la comunicazione di ALNG del 2 ottobre 2017, prot. Autorità n. 32132 del 3 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione del 2 ottobre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 502/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto un periodo di sperimentazione, fino al 31 dicembre 2015, funzionale alla definizione delle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 448/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del codice di rigassificazione che disciplina l'offerta e l'erogazione del servizio di flessibilità e del servizio di stoccaggio temporaneo da parte di ALNG;
- con la deliberazione 499/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato, da ultimo, la proposta dei corrispettivi per il servizio di flessibilità trasmessa da ALNG nonché esteso il periodo di sperimentazione del servizio di flessibilità, di cui al punto 4 della deliberazione 502/2013/R/gas, fino al 31 dicembre 2017; in particolare, la proposta dei corrispettivi, approvata con la predetta deliberazione, introduce una nuova opzione che prevede l'annullamento del corrispettivo di attivazione giornaliera (CAS) e il recupero dei connessi ricavi con l'incremento del corrispettivo di sottoscrizione (CSS);
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato il testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG) che, all'articolo 12, integra le disposizioni relative alle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità e chiude la fase di sperimentazione avviata con la deliberazione 502/2013/R/gas;
- l'articolo 12 del TIRG, prevede:
 - al comma 2, che i servizi per la flessibilità sono offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
 - al comma 3, che i ricavi di cui al precedente alinea sono destinati a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;

- al comma 4, che le imprese di rigassificazione trasmettano all’Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell’offerta dei servizi di flessibilità;
- con la comunicazione del 2 ottobre 2017, ALNG ha trasmesso una nuova proposta per la valorizzazione dei corrispettivi per il servizio di flessibilità e per il servizio di stoccaggio temporaneo, individuati dal codice di rigassificazione, che prevede che:
 - il corrispettivo per la sottoscrizione del servizio di flessibilità (CSS) sia determinato inizialmente sulla base degli *slots* contrattualizzati dall’utente e di quelli disponibili e soggetto a conguaglio a fine del periodo di sottoscrizione tenendo conto degli *slots* rilasciati e di quelli effettivamente sottoscritti dal medesimo utente e da terzi;
 - il corrispettivo di attivazione giornaliera (CAS) applicato in caso di attivazione, sia posto pari a zero in linea con l’opzione contrattuale introdotta con la deliberazione 499/2015/R/gas;
 - il corrispettivo variabile per la riconsegna (CRF per il servizio di flessibilità e CRS per il servizio di stoccaggio temporaneo) sia determinato applicando al valore assoluto della variazione del programma di riconsegna richiesta nell’ambito del servizio un corrispettivo unitario crescente per scaglioni di utilizzo;
 - la conferma dei criteri in vigore per la determinazione del corrispettivo di Boil-off (CBO) per il servizio di stoccaggio temporaneo;
- con la comunicazione 2 ottobre 2017, ALNG ha altresì trasmesso:
 - la relazione tecnica prevista dal comma 12.4 del TIRG contenente la stima dei costi incrementali da sostenere ai fini dell’offerta del servizio di flessibilità;
 - la proposta, richiesta dal comma 12.3, punto i., del TIRG, relativa all’importo massimo dei ricavi dei servizi di flessibilità destinato alla copertura dei costi incrementali.

RITENUTO CHE :

- la proposta, trasmessa da ALNG con la comunicazione del 2 ottobre 2017, contenente i nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi per il servizio di flessibilità e la proposta relativa all’importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali siano coerenti con le disposizioni dell’articolo 12 del TIRG;
- sia opportuno approvare le predette proposte

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza:

- a. ai sensi del comma 12.2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, trasmessa da ALNG con comunicazione del 2 ottobre 2017 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
 - b. ai sensi del comma 12.3, del TIRG, la proposta relativa all'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, trasmessa da ALNG con comunicazione del 2 ottobre 2017 ed allegata al presente provvedimento (Allegato B)
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società ALNG;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato B, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili.

5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni